

# **COMUNE DI BRENTA**

**Provincia di Varese**

## **NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

**IL SINDACO**  
**Ballardin Gianpietro**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Di Gregorio Dott. Sandro**

## **CAPO I**

### **ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA**

#### **ART. 1**

##### **ISTITUZIONE DELLA TASSA**

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, cioè provenienti da aree e locali in uso esclusivo, e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g) del "Decreto Ronchi" (D.Lgs 22/1997), ed indicati nell'allegata tabella A), che fa parte integrante del presente Regolamento per l'applicazione della tassa, svolto in regime di privativa nell'ambito Di tutto il territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni dell'art. 5 della Legge 142/90, del D.Lgs 15.11.1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

2. È altresì, istituita la tassa giornaliera di smaltimento, di cui all'art. 77 del sopra citato decreto, a far tempo dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

#### **ART. 2**

##### **SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA**

Il servizio di nettezza urbana verrà disciplinato dall'apposito regolamento adottato, in conformità dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, in riferimento a tutte le operazioni principali ed accessorie al servizio e cioè: conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, rigenerazione, recupero, riciclo dei rifiuti nonché il loro ammasso, il deposito e la discarica.

#### **ART. 3**

##### **GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO**

1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art. 1, né può essere inferiore ai limiti fissati dalle vigenti disposizione di legge.

2. Nella determinazione del costo del servizio dovranno essere considerate tutte le voci di spesa previste dalla vigenti disposizioni di legge.

## **ART. 4**

### **PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONI**

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti in tutto il territorio comunale.

2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

3. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

4. Non sono, in particolare, soggetti alla tassa i seguenti locali ed aree:

- i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva, limitatamente alla parte utilizzata dai soli praticanti. Sono, invece, soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, punti di ristoro, aree di sosta e di accesso e simili;
- i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;
- le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- le soffitte, i ripostigli, gli stenditoi, le lavanderie, le legnaie, le cantine e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza di persone;
- le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino vuote, chiuse e inutilizzate e prive di utenze gas acqua luce, nonché le aree di pertinenza delle stesse, purché inutilizzate;
- i fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, fermo restando che il beneficio dell'esenzione sia limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile.

5. Le circostanze di cui sopra comportano la non assoggettabilità alla tassa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quali ad esempio: la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia o il deposito della licenza commerciale o

dell'autorizzazione, tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

6. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, quali, ad esempio, quelle occupate da macchinari che non consentono l'accesso all'uomo, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

7. I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tassa di cui al precedente comma, devono presentare all'ufficio tributi la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali per qualità, diversi da quelli assimilati ai rifiuti urbani, oppure che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti tossici o nocivi. Detta dichiarazione deve, altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali, tossici o nocivi derivanti dall'attività esercitata.

8. Sono esclusi dalla tassa:

a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile;

b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

9. La tassa non si applica agli immobili occupati o detenuti dal Comune.

## **ART. 5**

### **Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo**

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, assoggettabili a tributo ai sensi del precedente art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti, agli effetti dell'art. 4 del presente regolamento.

3. Resta fermo l'obbligo, di dichiarazione e di versamento della tassa, di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva, quali gli alloggi di custodia e simili.

4. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e, comunque, per periodi inferiori a dodici mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

## **ART. 6**

### **INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE**

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio, fermo restando il termine di decadenza previsto dall'art. 75 del D.Lgs. n. 507/93.
5. Ai fini dell'applicazione della tassa, le variazioni delle condizioni di tassabilità, diverse da quelle previste al successivo art. 8, imputabili al cambio di destinazione d'uso o all'aumento o alla diminuzione della superficie tassabile, comprese le variazioni di superficie tassabile conseguenti all'accoglimento delle istanze dei contribuenti rivolte ad ottenere l'applicazione delle esclusioni dalla tassa contemplate al precedente articolo 4, nonché quelle ascrivibili ad errori materiali dei contribuenti, producono i loro effetti:
  - a) dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, se si tratta di variazioni che comportano un aumento della tassa, fermi restando i termini di decadenza stabiliti in punto di accertamento;
  - b) dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui il contribuente ha presentato all'Ufficio Tributi la denuncia di variazione, se si tratta di variazioni che comportano una diminuzione del tributo.

## CAPO II

### TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

#### ART. 7

##### COMMISURAZIONE E TARIFFE

1. La tassa è commisurata in base alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, prodotti nei locali ed aree per il tipo d'uso cui i medesimi sono destinati, e al costo di smaltimento.

2. Le tariffe per ogni categoria o sotto - categoria d'utenza omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, prevista per l'anno successivo, per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

Il valore tariffario di riferimento è determinato dalla seguente espressione matematica:

$$\mathbf{TS = Cmg \times Ips \times Iqs}$$

**TS** = valore della tassa per la singola classe o sottoclasse di contribuenza

**Ips** = indice di produttività specifica della classe. E' dato dal rapporto tra la produttività quantitativa specifica, per unità di superficie di un determinato tipo di utilizzazione, e la produzione media generale per unità di superficie nota.

**Iqs** = indice di qualità specifica della classe. E' desunto dal rapporto tra costo di smaltimento, per unità di peso dei rifiuti prodotti dal tipo di utilizzazione considerata, ed il costo medio generale per unità di peso dei rifiuti.

**Ips e Iqs sono approvati al successivo art. 13.**

**Cmg** = costo medio generale netto per unità di superficie del servizio. Dato dal rapporto tra costo totale del servizio per l'anno di competenza e superficie totale soggetta a T.A.R.S.U.

Tale superficie va computata al netto della quota di area coperta o scoperta non imponibile per legge e della quota di area da determinare convertendo in superficie non imponibile le attenuazioni tariffarie previste dal presente regolamento.

3. Qualora i locali e le aree da assoggettare al tributo non s'identifichino, in base alla loro destinazione d'uso, con la classificazione in categorie contenuta nel presente regolamento, la tassa è calcolata applicando la tariffa della

categoria recante voci d'uso assimilate per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

4. Se in un unico insediamento si svolgono due o più attività economiche gestite da un unico soggetto, la tassa è calcolata applicando a ciascuna di dette attività la corrispondente voce di tariffa.

## **ART. 8**

### **MODALITÀ DI MISURAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE**

1. La superficie dei locali tassabili è desunta da una planimetria o da altro idoneo equivalente strumento identificativo, ovvero da misurazione diretta sul filo interno dei muri.

2. La superficie risultante è computata interamente ai fini della commisurazione della tassa, fatte salve le riduzioni previsti dalla legge o dal presente regolamento.

3. La superficie delle aree scoperte misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni ivi insistenti, può essere desunta indirettamente dalla predetta planimetria o, se trattasi di area privata, dal contratto di affitto, oppure, se trattasi di area pubblica, dall'atto di concessione.

## **ART. 9**

### **TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO**

1. La tariffa unitaria della tassa è ridotta di 1/3:

- a) per le abitazioni con unico occupante;
- b) per i locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta;
- c) per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo nei confronti dell'utente che risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale;
- d) nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 non sono cumulabili tra di loro o con altre riduzioni previste dalla legge.

3. Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, debitamente documentate e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le

condizioni suddette, con effetto dall'anno successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione.

4. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venire meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi precedenti. In difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 507/93.

## **ART. 10**

### **AGEVOLAZIONI**

1. Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art. 4 ed alla tariffa ridotta di cui all'art. 9, si applicano le esenzioni e le riduzioni di seguito indicate:

a) esonero dalla tassa per i locali abitati da persone che versino in gravissimo stato di indigenza accertato dal Comune. L'esonero di cui trattasi è accordato in base ad attestazione rilasciata di anno in anno dall'Assistente Sociale, attestante la sopraindicata circostanza;

b) riduzione della tassa nella misura del 50 per cento per i locali e le aree occupate o detenute da scuole pubbliche di ogni ordine e grado, statali e non statali, purché ricadenti nell'ambito della vigilanza generale demandata ai competenti organi dell'amministrazione scolastica pubblica comprese le scuole materne;

2. Le riduzioni ed esenzione di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo.

3. Le esenzioni e le riduzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura finanziaria è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

## **ART. 11**

### **RIDUZIONI PARTICOLARI**

1. Per attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico - organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o quantitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico si applica una riduzione del 20 per cento.

2. Per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti pari almeno al 50 per cento del materiale conferito che possono essere utilizzate per il recupero o il riciclo, o come materie prime secondarie, dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico, si applica una riduzione tariffaria del 30 per cento.

3. In ogni caso, la riduzione per gli utenti che dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi di cui al comma 1 è concessa per non più di tre anni, decorrenti dall'anno successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi, e, comunque, per un ammontare complessivo che, da un lato, non può superare il 50 per cento dei costi suddetti e, dall'altro, deve essere in rapporto di congruità con l'entità della tassa medesima.

4. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni e di richiedere la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

## **ART. 12**

### **RIDUZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI.**

1. Per tutte le attività produttive, commerciali e di servizio per le quali gli utenti avviino i rifiuti assimilati al recupero, compete una riduzione tariffaria in percentuali diverse, come di seguito evidenziato, a seconda del rapporto percentuale tra rifiuti assimilati avviati al recupero dal contribuente e produzione complessiva media di rifiuti urbani e assimilati relativi alla sua categoria di appartenenza, definita nei valori presi come riferimento all'atto di approvazione delle misure annuali delle tariffe.

Rapporto percentuale tra rifiuti assimilati avviati al recupero e produzione media per categoria:

Fino al 15%:	nessuna riduzione
Superiore al 15% e fino al 25%:	riduzione 20%
Superiore al 25% e fino al 35%:	riduzione 30%
Superiore al 35% e fino al 50%:	riduzione del 50%
Superiore al 50%:	riduzione del 60%

2. La percentuale di riduzione verrà riconosciuta, alla fine di ogni anno solare, dietro presentazione, da parte del contribuente, entro il 20 Gennaio, di documentazione che comprovi la quantità di rifiuti avviata al recupero, ed in particolare del Modello Unico di Dichiarazione in materia ambientale previsto dall'art. 6 Legge 25.01.1994 n. 70, come modificato DPCM 21.03.1997; i dati dichiarati potranno essere assoggettati a verifica da parte dell'Ufficio Tecnico.

3. L'Ufficio Tecnico procederà quindi, entro il mese di giugno, a redigere una relazione, da trasmettere all'Ufficio Tributi per la procedura di sgravio o

rimborso della tassa, da cui risulti l'idoneità della documentazione presentata e in quale misura competa la riduzione, di cui ai commi precedenti.

## **ART. 13**

### **CLASSI DI CONTRIBUENZA**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono determinate le seguenti categorie e sotto - categorie di locali ed aree e sono altresì determinate per ciascuna categoria e sotto - categoria gli indici di produttività specifica (Ips) e di qualità specifica (Iqs) di produzione dei rifiuti per metro quadrato di superficie imponibile, secondo le elaborazioni effettuate dall'ANCITEL SPA:

**Locali ed aree adibiti a archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiale militare:**

A1: Scuole pubbliche e private, archivi, biblioteche, oratori, associazioni sindacali, culturali, sportive, religiose e partiti: ips 0,80 iqs 1,20

A2: Pubblici spettacoli, sala ballo, centri sportivi e palestre: ips 1,20 iqs 1,40

A3: Autonomi magazzini e depositi di stoccaggio: ips 0,80 iqs 1,60

**Complessi commerciali all'ingrosso, o con superfici espositive, nonché aree ricreativo - turistiche,:**

B1: Campi sportivi, aree ricreativo turistiche ed analoghi complessi attrezzati: ips 0,80 iqs 1,60

B2: Complessi commerciali all'ingrosso o con aree espositive aventi una superficie predominante 60%: ips 0,60 iqs 1,60

**Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri:**

C1: Abitazioni civili ips 1,00 iqs 1,00

C1a: Abitazioni con unico occupante ips 1,00 iqs 1,00

C2: Pensioni e affittacamere ips 1,40 iqs 1,40

**Locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lettere B) C) F) circoli sportivi e ricreativi:**

D1: Studi professionali, uffici privati, uffici pubblici, studi medici, assicurazioni: ips 2,00 iqs 1,60

D2: Circoli ricreativi e sportivi: ips 2,00 iqs 1,60

D3: Corrieri, autotrasportatori, trasporto di persone e altre attività terziarie diverse da B, C ed F e D1 D2: ips 1,00 iqs 1,60

**Locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, o di commercio al dettaglio di beni non deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani:**

E1: Esercizi commerciali ovvero negozi di beni durevoli e botteghe artigiane: ips 1,60 iqs 1,60

E2: Artigiani ed industrie: ips 1,00 iqs 1,40

**Locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani:**

F1: Ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, negozi di ortofrutta, fiori e negozi commerciali ad elevata produzione di rifiuti: ips 4,00 iqs 1,20

F2: Banchi di vendita all'aperto su area di mercato, frutta e verdura: ips 5,00 iqs 1,20

F3: Banchi di vendita all'aperto di altri generi alimentari: ips 3,00 iqs 1,20

## **CAPO III**

### **DENUNCE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

#### **ART. 14**

##### **DENUNCE**

1. I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune - Ufficio Tributi, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate; in caso contrario l'utente è tenuto a presentare, nelle forme di cui al comma precedente, nuova denuncia indicando ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o, comunque, influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

#### **ART. 15**

##### **Accertamento**

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'Ufficio Tributi provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art. 6 - comma 2, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.

2. In caso di omessa denuncia, verrà emesso avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazione, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa deliberazione, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.

4. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere, altresì, l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

## **ART. 16**

### **RISCOSSIONE**

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base delle denunce presentate, degli accertamenti notificati e del ruolo dell'anno precedente sono riscossi mediante ruolo principale o suppletivo o mediante bollettino di c.c. postale.

2. I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso, se è superiore.

## **ART. 17**

### **POTERI DEL COMUNE**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio, tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art. 71 - comma 4 - del D.Lgs. n. 507/93, l'Ufficio Tributi può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali ed aree scoperte, ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire, debitamente compilati e sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo, ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici, anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 71, comma 4, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

## **ART. 18**

### **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il Sindaco nomina il Funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
2. Il predetto Funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

## **ART. 19**

### **SGRAVI E RIMBORSI**

1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dall'Ufficio Tributi con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, lo stesso Ufficio dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.
2. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto è disposto dall'Ufficio Tributi entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dall'Ufficio Tributi entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.
4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse legale a decorrere dal semestre successivo a quello del pagamento.

## **ART. 20**

### **SANZIONI**

1. Per l'omessa o l'incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50 per cento dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata.
2. La soprattassa per l'omessa denuncia è ridotta al 5 ed al 20 per cento dei tributi complessivamente dovuti qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento.

3. Per la denuncia originaria o di variazione risultante infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa del 50 per cento della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.

4. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o di documenti, si applica la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire cento cinquantamila da determinare in base alla gravità della violazione.

5. Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggiore tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa.

6. Per le altre infrazioni, il competente Ufficio Tributi provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.

7. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo, si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del tasso legale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento.

8. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte del 30 per cento nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, all'accertamento originario o riformato dall'Ufficio ai sensi del precedente art. 18.

## **ART. 21**

### **CONTENZIOSO**

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. n. 546/92 e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. medesimo.

## **ART. 22**

### **TRASPARENZA DEGLI ATTI E PRINCIPIO DELL'AUTOTUTELA**

1. Il Funzionario responsabile della gestione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per la semplificazione degli atti connessi alla predetta gestione, deve ottemperare alle norme previste dalla legge 07.08.1990, n. 241 ed ai decreti di attuazione oltreché al relativo Regolamento Comunale.

2. Nell'esercizio della gestione il Funzionario può anche applicare i principi connessi all'autotutela. In tale contesto può chiedere auto certificazioni, dichiarazioni, fideiussioni, e quant'altro può consentirgli di emettere atti di autorizzazione, di rimborso e simili senza correre il rischio del danno patrimoniale anche per il Comune.

## **ART. 23**

### **TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.

2. È temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento.

4. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

5. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza compilazione del suddetto modulo.

6. In caso d'uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

7. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

## **CAPO IV**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **ART. 24**

##### **RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme contenute nel Capo III del D.Lgs. n. 507/93, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

#### **ART. 25**

##### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento, una volta esecutivo, ai sensi dell'art. 46 della Legge 08.06.1990 n. 142 è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e produce i propri effetti dal 1 gennaio 2000.

2. Viene, conseguentemente, abrogato il previgente regolamento comunale per la disciplina e l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.

# SOMMARIO

CAPO I.....	2
ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA .....	2
ART. 1 .....	2
Istituzione della tassa .....	2
ART. 2 .....	2
Servizio di nettezza urbana.....	2
ART. 3 .....	2
Gettito e costo del servizio .....	2
ART. 4 .....	3
Presupposto della tassa ed esclusioni .....	3
ART. 5 .....	4
Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo .....	4
ART. 6 .....	5
Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione .....	5
CAPO II .....	6
TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA .....	6
ART. 7 .....	6
Commisurazione e tariffe.....	6
ART. 8 .....	7
Modalità di misurazione della superficie tassabile .....	7
ART. 9 .....	7
Tariffe per particolari condizioni di uso .....	7
ART. 10.....	8
Agevolazioni .....	8
ART. 11.....	8
Riduzioni particolari .....	8
ART. 12.....	9
Riduzioni per avvio al recupero dei rifiuti domestici ed assimilati agli urbani. 9	
ART. 13.....	10
Classi di contribuenza .....	10
CAPO III .....	12
DENUNCE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE.....	12
ART. 14.....	12
Denunce .....	12
ART. 15.....	12
Accertamento .....	12
ART. 16.....	13
Riscossione.....	13
ART. 17.....	13

Poteri del Comune .....	13
ART. 18.....	14
Funzionario responsabile .....	14
ART. 19.....	14
Sgravi e rimborsi.....	14
ART. 20.....	14
Sanzioni .....	14
ART. 21.....	15
Contenzioso.....	15
ART. 22.....	15
Trasparenza degli atti e principio dell'autotutela .....	15
ART. 23.....	16
Tassa giornaliera di smaltimento .....	16
CAPO IV.....	17
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE .....	17
ART. 24.....	17
Rinvio ad altre disposizioni .....	17
ART. 25.....	17
Entrata in vigore .....	17

Il presente regolamento è stato adottato con deliberazione consiliare n.....del.....

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Di Gregorio dott. Sandro

La suddetta deliberazione è stata assentita dall'Organo di Controllo nella seduta del..... atti n....

Ed il regolamento è entrato in vigore il.....a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dal ..... , senza opposizioni e/o osservazioni.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Di Gregorio dott. Sandro

TABELLA A).

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI.

**1) Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b), comma 2 dell'art. 7 del D.Lgs 22/97;**

**2) Rifiuti provenienti da attività commerciali e attività di servizio, come previsto nei punti e) ed f) comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs 22/97, per le sole tipologie sottoelencate:**

- Imballaggi primari;
- Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet;
- Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Manufatti composti da resine termoplastiche e termoindurenti; - Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), compresa la manutenzione del verde ornamentale.

**3) Tipologie di rifiuti assimilati, indipendentemente dall'attività di provenienza:**

- Rifiuti di carta, cartone e similari;
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- Manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili.